

DOMANDA DI ARBITRATO

E ATTO DI NOMINA DELL'ARBITRO DI PARTE

La Società C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi s.p.a. (c.f. e p.iva 00372200477), con sede legale in Montale (PT), Via W. Tobagi n. 16, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e suo legale rappresentante pro-tempore, signor Edoardo Franceschi, a ciò autorizzato con deliberazione n. 18 del 1 ottobre 2014 del Consiglio di Amministrazione, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Paolo Golini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Gino Capponi, n. 26, (c.f. GLNPLA50T20D612P; paologolini@firenze.pecavvocati.it - fax 0552345185), come da mandato a margine del presente atto.

ESPONE


1 -C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi s.p.a. (d'ora in poi C.I.S.) è una Società consortile il cui capitale sociale è posseduto dai Comuni di Agliana, Montale e Quarrata (doc. 1).

C.I.S. è proprietaria di un importante impianto di trattamento e termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani con recupero energetico, sito nel Comune di Montale (PT).

L'impianto, è inserito nel Piano interprovinciale per la gestione dei RSU e assimilati, dell'ex ATO n. 5, ora ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Toscana Centro, costituito dai Comuni delle Province di Firenze, Prato e Pistoia, ed ha come finalità lo smaltimento dei

MANDATO - Io sottoscritto Edoardo Franceschi (c.f. FNRDRD66B28G713H), non in propria ma nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi s.p.a. (c.f. e partita IVA 00372200477), con sede in Montale (PT), via W. Tobagi n. 16, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 01/10/2014, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio arbitrale, l'avv. Paolo Golini del foro di Firenze, cui conferisco ogni più ampio potere in relazione al presente giudizio, ivi compreso quello di nominare arbitri, formulare istanze, rappresentare e difendere la Società CIS s.p.a. presso l'Autorità giudiziaria e/o la Camera arbitrale per i contratti pubblici, ed eleggo domicilio presso il suo studio in Firenze, via Gino Capponi 26.

(Edoardo Franceschi)

*è autografo*  


Avv. PAOLO GOLINI

rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti in tale ambito.

In origine, l'impianto era costituito da 2 linee di depurazione fumi, a servizio di 3 forni di incenerimento: la prima linea per il forno 1, la seconda linea per i forni 2 e 3; l'una funzionante in alternativa all'altra; vi erano inoltre due linee di recupero di vapore per la produzione di energia elettrica, entrate in funzione nel 1993.

2 - Nel 2004 si rendeva necessario procedere all'ampliamento dell'impianto che avrebbe dovuto operare con due linee di produzione funzionanti simultaneamente e una terza di riserva, al fine di aumentarne la capacità di smaltimento e di produzione di energia elettrica.

Veniva, pertanto, indetta - ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 109/1994 - una gara per selezionare il contraente che avrebbe dovuto predisporre la progettazione esecutiva e realizzare i necessari interventi di ristrutturazione e ampliamento del termovalorizzatore, al fine di poter ottimizzare il recupero energetico e avere accesso al mercato dei c.d. "Certificati verdi" (v. infra).

Con la delibera n. 49 del 19 luglio 2004, CIS approvava il progetto definitivo relativo agli interventi di ristrutturazione e di ampliamento da eseguire, unitamente agli altri elaborati della gara di appalto integrato (doc. 2 e 3).

Il 14 ottobre 2004 veniva eseguita la gara, all'esito della quale risultava aggiudicataria dell'appalto integrato l'ATI composta dalla Società

Ladurner s.p.a. (che avrebbe agito in qualità di mandataria) e Hafner GmbH, la cui offerta veniva ritenuta economicamente più vantaggiosa, avendo proposto un ribasso pari a 7,76% sui prezzi di elenco, per un importo dei lavori pari ad 11.722.090,00 oltre IVA.

Al fine di predisporre il progetto esecutivo e il piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'ATI individuava come progettista qualificato il raggruppamento di progettisti guidato dalla Società E.P.E. s.r.l.

In considerazione dei programmi e dei piani dell'A.T.O. 5 di appartenenza, C.I.S. richiedeva una variante al progetto per l'ampliamento della capacità di trattamento e per la realizzazione di una futura linea aggiuntiva. L'importo dell'appalto veniva conseguentemente aumentato a € 14.050.000,00 oltre IVA (di cui € 200.250,00 per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza; € 13.849.750,00 per i lavori, comprensivi di € 300.000,00 quali oneri per la sicurezza).

3 – Con la deliberazione n. 21 del 21 febbraio 2005 (doc. 4), il Consiglio d'Amministrazione di C.I.S. aggiudicava definitivamente all'ATI Ladurner – Hafner i lavori oggetto della gara di appalto integrato.

Il 16 novembre 2005 (doc. 5) veniva quindi sottoscritto il "*contratto per l'affidamento dei lavori con il sistema del pubblico incanto ai sensi dell'art. 19 comma 1, lett. b), della legge 109/1994 s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, concernenti la progettazione esecutiva e i lavori*

*di realizzazione di interventi di ristrutturazione finalizzati all'accesso al mercato dei certificati verdi e all'ottimizzazione del recupero energetico".*

All'art. 2 del Contratto, le parti convenivano che *"l'esecuzione dei lavori ... è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle disposizioni contenute: nel capitolato generale; nel capitolato speciale d'appalto in data giugno 2004; nel capitolato speciale impianti elettrici in data giugno 2004; e negli elaborati grafici progettuali (progetto definitivo) del giugno 2004"*, nonché nelle disposizioni e previsioni contenute *"nell'offerta"* e nel *"progetto esecutivo con variante"*.

Tutta la documentazione richiamata nell'art. 2 veniva sottoscritta dai contraenti *"in segno di piena accettazione"* e allegata al Contratto di appalto di cui diveniva *"parte integrante"*, con la precisazione che *"nell'interpretazione del contratto si applicherà in caso di dubbio il seguente criterio interpretativo in ordine decrescente di prevalenza: capitolato di gara, progetto esecutivo, progetto definitivo, progetto offerta"*.

Il 25 luglio 2006, CIS approvava il progetto esecutivo predisposto dall'ATI e procedeva alla consegna dei lavori, che avveniva lo stesso giorno (doc. 6 e 7).

Il 30 maggio 2007 veniva stipulato un atto aggiuntivo al Contratto d'appalto, con cui venivano ridefinite alcune clausole contrattuali (doc. 8).

Nel corso dei lavori, nel gennaio 2008, si rendeva necessario redigere una perizia di assestamento per l'individuazione dell'elenco prezzi

**BOLINI**  
ioni n. 26  
**RENZE**  
fax 055 2346185

unitari e per riordinare i computi metrici, cui facevano seguito ulteriori cinque perizie suppletive e di variata distribuzione di spesa (dal marzo 2008 al dicembre 2011), tutte condivise dall'ATI appaltatrice; nell'ambito della seconda perizia (aprile 2009), veniva redatto un disciplinare di prestazione aggiuntiva per l'affidamento all'Appaltatore anche del servizio di gestione delle linee, precedentemente di competenza della stazione appaltante (docc. 9a-9e).

4 – Le prestazioni richieste all'appaltatore, dettagliatamente indicate all'art. 2 del Capitolato speciale (doc. 10) e nelle “*perizie suppletive*” sopra indicate (docc. 9a-9e), possono essere così riassunte:

- a) progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere oggetto dell'appalto;
- b) ristrutturazione e modifica delle due linee di trattamento termico esistenti e denominate Linea 2 e Linea 3, nonché la realizzazione di una nuova linea di trattamento, denominata linea 1;
- c) realizzazione di tutta la parte relativa al “*ciclo termico*” dell'impianto, consistente nella realizzazione di un camino, nell'ampliamento della sala comandi e allungamento vie di corsa carriponte; realizzazione degli impianti elettrici e tecnici accessori, di opere civili esterne, di un fabbricato per il recupero energetico e per la collocazione delle apparecchiature elettriche e altre opere aggiuntive, indicate nel corso della realizzazione dei lavori nelle cinque perizie suppletive.

4.1 - Per quanto interessa in questa sede, l'obiettivo perseguito da C.I.S. era quello di poter disporre di un impianto di termovalorizzazione energetica che garantisse, come indicato nel progetto esecutivo (doc. 7), le seguenti prestazioni:

- **smaltimento rifiuti:**

° **linea 1:** 3.125 kg/h di CDR, con potere calorifico di progetto di 3.600 kcal/kg e produzione di 13.300. kg/h di vapore;

° **linea 2:** 1.875 kg/h di RSU, con potere calorifico di progetto di 2.700. kcal/kg senza produzione di vapore;

° **linea 3:** 3.125 kg/h di RSU, con potere calorifico di progetto 2.700 kcal/kg e produzione di 10.500. kg/h di vapore;

- **potenza elettrica, misurata ai morsetti del generatore:**

° linea 1: 2.350. kw;

° linea 3: 1.730. kw;

° linee 1+3: 4.830. kw (la potenzialità delle due linee funzionanti in contemporanea è superiore alla somma della potenzialità con funzionamento singolo).

5 - Il 28 febbraio 2011 venivano ultimati i lavori (nel termine di ultimazione non era più compreso il completamento dell'esercizio provvisorio della linea 1, secondo la modifica contrattuale di cui all'atto di sottomissione del 18 novembre 2010).

Nella relazione sul conto finale dei lavori del 26 marzo 2012, l'importo complessivo delle opere risultava determinato in € 20.861.016,68

(di cui: € 239.544,24 per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; € 17.118.438,76 per i lavori di costruzione; € 2.403.033,68 per conduzione delle linee ed € 1.100.000,00, riconosciuti alla controparte a seguito dell'accordo bonario del 15 giugno 2010 in ordine alle n. 22 riserve apposte fino al SAL n. 7 del 20 novembre 2009).

6 – Nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'ATI apponeva, dapprima, n. 22 riserve che venivano superate con l'accordo bonario del 15 giugno 2010 (doc. 11); successivamente, iscriveva le riserve da n. 23 a n. 92, per un totale complessivo di € 7.797.203,28; in sede di collaudo tecnico-amministrativo, le riserve apposte dall'ATI aumentavano fino alla n. 184.

La valutazione della loro fondatezza è in corso davanti alla Commissione costituita in sede di accordo bonario ai sensi dell'art. 240, comma 8 e 9, del D.lgs. 163/2006 (doc. 12).

7 - Conclusi i lavori, veniva dato inizio al collaudo funzionale delle linee 1, 2, e 3 (doc. 13), degli impianti elettrici (doc. 14) e al collaudo tecnico-amministrativo (doc. 14) delle opere eseguite.

L'esito del collaudo funzionale delle linee di produzione veniva emesso dai tecnici incaricati il 12 ottobre 2012; nello stesso giorno venivano resi noti anche gli esiti del collaudo funzionale degli impianti elettrici. Gli esiti del collaudo amministrativo venivano resi noti il 31 dicembre 2012.

I relativi verbali venivano sottoscritti dall'ATI appaltatrice.

7.1 – Il collaudo funzionale del 12 ottobre 2012 – non ancora approvato da CIS – relativo alle tre linee di produzione di energia elettrica ha evidenziato una minore capacità di produzione di vapore delle linee 1 e 3 (e conseguentemente dell'intero impianto), rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo predisposto dall'ATI, per un'incidenza complessiva di circa l'8-9% in meno rispetto agli obiettivi prefissati.

In relazione alla **linea 1**, i tecnici incaricati del collaudo hanno rilevato infatti che, rapportando la *“produzione oraria di vapore alla potenzialità di progetto del forno (3.125,00 kg/h x 3.600 kcal/kg), si ricava una percentuale di produzione di vapore inferiore, pari al 92,74% delle produzioni di progetto dichiarata per la massima potenzialità di smaltimento”* (doc. 13).

In relazione alla capacità produttiva della **linea 3**, i collaudatori riscontravano una *“produzione media di vapore inferiore ai quantitativi di progetto pari al 92,54% (...)”*; rapportando la *“produzione oraria di vapore alla potenzialità di progetto del forno (3.125,00 kg/h x 2.700 kcal /kg) si ricava una percentuale di produzione di vapore ancora più bassa, pari a 90,71% della produzione di progetto dichiarata per la massima potenzialità di smaltimento”* (doc. 13).

Sul punto, l'ATI non ha apposto alcuna riserva in relazione a quanto accertato dai tecnici all'esito del collaudo funzionale.

8 – La minore resa dell'impianto è pari quindi a circa l'8% della produzione energetica prevista nel progetto esecutivo redatto dalla



controparte. A parità di carico termico pertanto, viene convertita in energia elettrica l'8% in meno del quantitativo di materiali trattati nel termovalorizzatore.

8.1 - La minore capacità produttiva dell'Impianto ha una ripercussione immediata sui ricavi della vendita dei quantitativi di energia prodotta e dei c.d. "Certificati Verdi", che avviene mediante cessione al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), soggetto di diritto pubblico, che fissa il prezzo dell'energia prodotta per kw/h.

I Certificati Verdi sono titoli negoziabili, rilasciati dal GSE in misura proporzionale all'energia prodotta da un impianto qualificato alimentato da fonti rinnovabili (IAFR), ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. 28/2011. Il meccanismo di incentivazione con i Certificati Verdi si basa sull'obbligo, posto dalla normativa a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere annualmente nel sistema elettrico nazionale una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Gli obiettivi economico finanziari perseguiti da CIS in relazione alla ristrutturazione e all'ampliamento del termovalorizzatore sulla base del progetto, prevedevano che i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia e dei Certificati Verdi nell'arco dei 15 anni di durata della Convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici (doc. 17) e per gli ulteriori cinque anni stimati di vita dell'impianto, avrebbero dovuto coprire il mutuo contratto per l'esecuzione dei lavori.

8.2 - L'accertata minore capacità produttiva dell'impianto (linee 1 e 3) rispetto agli obiettivi previsti nel progetto esecutivo - il cui raggiungimento risulta essenziale al fine conseguire gli obiettivi economico-finanziari prefissati con la realizzazione dell'opera e remunerare così l'investimento compiuto - genera un danno per la Società proprietaria dell'impianto quantificabile in un importo complessivo di circa € 7.000.000,00 (doc. 16), che la controparte è tenuta a risarcire (doc. 18), essendo evidente il suo inadempimento agli obblighi assunti con il contratto d'appalto integrato di cui è causa.

Infatti, posto che la capacità produttiva oraria di energia, a pieno regime, delle linee 1 e 3 era indicata nel progetto esecutivo quale obiettivo essenziale da raggiungere, in 4.830 kwh, la perdita di produzione oraria (pari all'8%) è di 386 kwh.

La perdita di produzione oraria di energia, moltiplicata per le ore di funzionamento annuale dell'impianto (pari a 8.200 ore/anno) determina una perdita annua di energia prodotta pari a 3.165.200 kwh.

Attualmente, i ricavi della cessione di un kwh di energia elettrica sono pari a circa € 0,075, per cui la perdita economica annuale per la minore cessione di energia elettrica al Gestore del Servizio deve essere quantificata in € 237.390,00; a questo importo, devono aggiungersi i minori ricavi conseguenti alla mancata cessione dei Certificati Verdi (n. 1750 certificati verdi in meno all'anno, al prezzo attuale di € 82,12 ciascuno), che sono pari a complessivi € 143.710.

La perdita annuale per CIS ammonta quindi ad un totale di € 381.100,00.

Considerato che la durata di funzionamento dell'impianto ai fini della cessione dei Certificati verdi è prevista in quindici anni, la perdita conseguente alla minor cessione dei Certificati Verdi deve essere determinata in € 5.716.500,00; a questo importo devono essere aggiunti € 1.186.950,00 pari alla perdita derivante dalla minor produzione di energia elettrica negli ulteriori cinque anni stimati di vita dell'impianto.

Il danno, quindi, ammonta ad un importo non inferiore a € 6.902.950,00.

9 - Il grave inadempimento della controparte, che è emerso all'esito degli accertamenti tecnici compiuti in sede di collaudo (che ad oggi non è stato approvato da CIS), comporta l'obbligo di risarcire il relativo danno alla Società committente.

Sul punto, al fine di evitare l'introduzione del contenzioso, CIS aveva proposto all'ATI Ladurner - Hafner (quest'ultima Società è dal 2013 in concordato preventivo) di considerare tale profilo di inadempimento nell'ambito del procedimento di accordo bonario pendente tra le parti e relativo al tentativo di amichevole definizione delle riserve (dalla n. 23 alla n. 184) apposte dall'ATI durante l'esecuzione dell'appalto (doc. 12).

A fronte del rifiuto della controparte di esaminare questo grave inadempimento in sede di accordo bonario (in quanto non rientrante nel novero delle questioni che ai sensi dell'art. 240 comma 8 e 9 possono

essere esaminate dalla Commissione), CIS è costretta a far valere la clausola compromissoria prevista all'art. 50.3 del Capitolato Speciale, espressamente richiamato nel contratto di appalto del 16 novembre 2005, ai sensi del quale *“tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario possono essere deferite ad arbitri, come previsto dall'art. 32 delle legge, dall'art. 34 del capitolato generale dell'art. 150 del Regolamento. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un Collegio Arbitrale costituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l' Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 150 del Regolamento”* (doc. 10).

La legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 e il relativo Regolamento di attuazione (d.p.r. 554/1994) sono stati sostituiti dal d. lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, che dettano analoghe disposizioni in ordine allo svolgimento dell'arbitrato.

Ciascuna delle parti dovrà nominare quindi un proprio arbitro e consensualmente individuare il terzo arbitro che presiederà il Collegio e la sede dell'arbitrato; in mancanza di accordo, il Presidente del Collegio arbitrale è nominato, su istanza della parte più diligente, dalla camera arbitrale per i contratti pubblici, così come previsto dall'art. 241, comma 15, del d.lgs 163/2006.

P.Q.M.

**LOLO GOLINI**  
Capponi n. 26  
FIRENZE  
Tel - Fax 055 2345186

la Società C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi s.p.a., come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 50.3 del Capitolato speciale d'appalto richiamato nel contratto di appalto del 16 novembre 2005,

#### PROPONE

domanda di arbitrato nei confronti della Società LADURNER s.r.l. con un unico socio (c.f. e p.iva 01410370215), con sede legale in via Innsbruch n. 33 a Bolzano (BZ), in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese Ladurner – Hafner, appaltatrice dei lavori, affinché, l'On.le Collegio arbitrale voglia:

- accertare che le linee di trattamento termico n. 1 e 3 dell'Impianto di trattamento rifiuti solidi urbani e termovalorizzazione di proprietà di CIS s.p.a. ubicato nel Comune di Montale, realizzate dall'Appaltatore in esecuzione del contratto di appalto integrato del 16 novembre 2005, presentano una minor resa produttiva di vapore di circa l'8% (o quella maggiore o minore che risulterà al termine del giudizio) rispetto a quanto previsto negli accordi contrattuali e, in particolare, nel progetto esecutivo redatto dall'appaltatore;

- condannare, per l'effetto, la Società Ladurner s.r.l. con un unico socio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese Ladurner – Hafner a risarcire a CIS s.p.a. i conseguenti danni, che in relazione alla vita stimata dell'Impianto, si quantificano in un importo di € 7.000.000,00 (o in

quella somma minore o maggiore che risulterà dovuta all'esito del giudizio), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

- condannare la Società Ladurner s.r.l. con un unico socio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese Ladurner -- Hafner, al pagamento delle spese del procedimento oltre gli accessori di legge.

A tal fine, la Società CIS s.p.a. come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

#### NOMINA

quale proprio arbitro l'avv. ANDREA GRAZZINI (c.f. GRZNDR69H19D612X), con studio in via Palestro n. 3 a Firenze (andrea.grazzini@firenze.pecavvocati.it);

#### INVITA

ai sensi dell'art. 241, comma 4, del d. lgs. 163/2006 e dell'art. 810 c.p.c., la Società Ladurner s.r.l. con un unico socio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a comunicare, nel termine di venti giorni dalla notifica del presente atto, alla Società CIS s.p.a. nel domicilio eletto la designazione del proprio arbitro di parte, con avvertimento che in mancanza si procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 810, comma 2, c.p.c.

Ai fini della composizione del Collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 241, comma 5, del d. lgs. 163/2006, il Presidente del collegio arbitrale sarà scelto di comune accordo dalle parti; in mancanza di accordo -- su istanza

della parte più diligente – la nomina verrà fatta dalla camera arbitrale per i contratti pubblici, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), con sede in Roma.

In via istruttoria, al momento della costituzione in giudizio, si produrrà la seguente documentazione:

A) delibera autorizzativa al giudizio del Consiglio di amministrazione;

- 1) Visura CC.IAA. della Società C.I.S.;
- 2) Copia delibera n. 49 del 19 luglio 2004 del Consiglio di amministrazione di C.I.S. e Bando di Gara;
- 3) Copia del progetto definitivo approvato con la delibera n. 49/2004 di C.I.S.;
- 4) Deliberazione n. 21 del 21 febbraio 2005 del Consiglio di amministrazione di C.I.S. di aggiudicazione definitiva della gara di appalto;
- 5) Contratto di appalto del 16 novembre 2005 e relativi allegati;
- 6) Delibera di C.I.S. di approvazione del progetto esecutivo;
- 7) Progetto esecutivo dei lavori;
- 8) Atto aggiuntivo al contratto di appalto del 30 maggio 2007;
- 9.a) prima perizia di assestamento del marzo 2008;
- 9.b) seconda perizia di assestamento dell’aprile 2009;
- 9.c) terza perizia di assestamento del giugno 2010;
- 9.d) quarta perizia di assestamento del novembre 2010;


- 9.e) quinta perizia di assestamento del dicembre 2011;
- 10) capitolato speciale di appalto;
- 11) copia accordo bonario del 15 giugno 2010;
- 12) copia verbale primo incontro nel procedimento di accordo bonario ex art. 240 d.lgs. 163/2006;
- 13) copia collaudo funzionale delle linee 1, 2 e 3;
- 14) copia collaudo funzionale degli impianti elettrici;
- 15) copia collaudo tecnico amministrativo;
- 16) copia della relazione tecnica di parte relativa alla quantificazione dei danni subiti da C.I.S.
- 17) Convenzione con il Gestore dei Servizi Elettrici;
- 18) raccomandata del 18 dicembre 2013 di CIS a Ladurner con cui si quantifica il danno da minor produzione di energia elettrica.

Sempre in via istruttoria, si chiede all'On.le Collegio arbitrale di voler disporre una consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla rilevata minore produttività dell'impianto rispetto agli obiettivi previsti nel progetto esecutivo e in relazione alla determinazione dei relativi danni.

Con ossequio

Firenze – Montale 20 ottobre 2014

(avv. Paolo Golini)





## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Paolo Golini, autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nell'adunanza dell'11 gennaio 2012, con provvedimento dell'11 gennaio 2012, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato, per conto della Società C.I.S. - Consorzio Intercomunale Servizi s.p.a. il suesteso atto alla **Società LADURNER s.r.l. con un unico socio** (c.f. e p.iva 01410370215) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in via Innsbruch n. 33 a Bolzano (39100), in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese Ladurner - Hafner, a mezzo del servizio postale mediante invio di copia conforme all'originale in plico raccomandato ar. n. 76636071763-5 (cronologico n. 84) spedito dall'Ufficio Postale di Firenze Succ. 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Paolo Golini)



N. Raccomandata

76636071763-5



# Posteitaliane

EP0790 EP0459 - Mod. 22 AG - MOD. 04031 (rec. 02/19/16) - SL (Ed. 03/04)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SOCIETA' CADUTI E A.P. COME UNICO		N° CIV.
	SOCIETA' CADUTI E A.P. COME UNICO		
VIA / PIAZZA	INSUBRICA		N° CIV.
C.A.P.	50121	COMUNE	
MITTENTE	<b>Av. PAOLO GOLINI</b>		
VIA / PIAZZA	<b>Via G. Capponi n. 28</b>		
C.A.P.	<b>50121 FIRENZE</b>		N° CIV.
	<b>Tel. 055 2479020 - Fax 055 2345185</b>		
	COMUNE		PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 27043

Sez. 5

Operaz. 0354

Causale

20/10/2014 17:20

Pass. gr. 03

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo AR: 10,000000500

(accettazione manuale)

TASSE